

Foglio informativo sul trattamento dei dati in conformità all'art. 13, 14 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati (GDPR) per i partecipanti al corso di integrazione

Il corso di integrazione è coordinato e tenuto dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati), che si avvale di istituti di formazione privati e pubblici, § 43 par. 3 frase 2 AufenthG (legge in materia di soggiorno).

Nell'adempimento di questi compiti, i vostri dati personali saranno acquisiti e trattati dai seguenti organismi:

- L'Ufficio federale (Bundesamt) acquisisce i vostri dati personali laddove ciò sia necessario per le seguenti finalità:
 - Ammissione a un corso di integrazione (§ 5 par. 1 IntV (regolamento sul corso di integrazione)) e alla ripetizione di max. 300 ore di lezione del corso di lingua (§ 5 par. 5 IntV)
 - Esenzione dal pagamento dei costi del corso di integrazione (§ 9 par. 2 IntV)
 - Concessione di una sovvenzione per le spese di viaggio (§ 4a par. 1 IntV)
 - Rimborso del 50% del costo del corso di integrazione (§ 9 par. 6 IntV)
- Qualora le autorità competenti in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri, la compagnia di assicurazioni che fornisce l'assicurazione di base per le persone in cerca di occupazione, l'istituzione che fornisce i servizi in conformità all'Asylbewerberleistungsgesetz (legge sulle prestazioni dei richiedenti asilo) oppure l'Ufficio amministrativo federale (Bundesverwaltungsamt) vi concedano un'autorizzazione o impongano un obbligo di partecipare al corso, tali organismi provvederanno a trasmettere all'Ufficio federale i vostri dati personali, in particolare quelli di conferma dell'ammissione al corso e i dati per l'avviamento a un centro di valutazione e registrazione. La trasmissione dei dati all'Ufficio federale avrà luogo laddove ciò sia necessario in particolare per la fatturazione e lo svolgimento dei corsi di integrazione (§ 88a par. 1 frase 1 AufenthG).
- Qualora l'Ufficio federale vi assegni o vi rimandi, ai sensi dell'§ 7 par. 3 o 5 IntV, a un determinato istituto di formazione per consentirvi di partecipare a un corso in tempi brevi, detto ufficio ne darà comunicazione all'istituto di formazione nonché (ove del caso) all'organismo che impone la partecipazione al corso.
- L'istituto di formazione trasmetterà all'Ufficio federale i dati della vostra iscrizione al corso di integrazione e della vostra partecipazione a detto corso qualora ciò sia necessario per l'accertamento della corretta partecipazione al corso, per l'emissione di un certificato che attesti la partecipazione con profitto o meno al corso di integrazione oppure per la fatturazione e lo svolgimento del corso di integrazione (§ 88a par. 1 frase 1 AufenthG).
- Se si ricorre a un'assistenza all'infanzia parallela a un corso di integrazione ai sensi del § 4 a par. 2 IntV, la struttura di assistenza rileva il cognome, il nome e la data di

nascita del bambino da assistere. Queste informazioni vengono trasmesse dalla struttura di formazione al BAMF ai fini dell'approvazione e della contabilità.

- Laddove abbiate l'obbligo di partecipare al corso di integrazione, l'istituto di formazione informerà l'organismo/gli organismi che ha(nno) imposto tale obbligo qualora non vi partecipiate opportunamente (§ 88a par. 1 frase 2 AufenthG).
- Su richiesta, l'Ufficio federale trasmette i vostri dati personali alle autorità competenti in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri, alla compagnia di assicurazioni che fornisce l'assicurazione di base per le persone in cerca di occupazione, all'istituzione che fornisce i servizi in conformità all'Asylbewerberleistungsgesetz (legge sulle prestazioni dei richiedenti asilo), a condizione che ciò sia necessario in particolare per la concessione di un'autorizzazione o per l'imposizione di un obbligo di partecipare al corso di integrazione, per controllare l'adempimento dell'obbligo di partecipazione e per la richiesta di un permesso di soggiorno (§ 88a par. 1 frase 3 AufenthG).

L'Ufficio federale è responsabile della protezione e della sicurezza dei vostri dati personali acquisiti dall'ufficio stesso o da altri organismi.

I dati di contatto dell'Ufficio federale sono i seguenti:

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Frankenstraße 210
90461 Nürnberg

I dati di contatto dell'incaricato della protezione dei dati del Bundesamt sono i seguenti:

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
- Behördlicher Datenschutzbeauftragter -
Frankenstraße 210
90461 Nürnberg

Il vostro nome, il vostro cognome e la vostra data di nascita saranno cancellati al più tardi dieci anni dopo la conclusione del corso, mentre gli altri vostri dati personali al più tardi cinque anni dopo la fine del corso di integrazione (§ 8 par. 6 IntV).

Avete diritto a richiedere all'Ufficio federale la limitazione del trattamento dei vostri dati personali a condizione di riuscire a dimostrare che i vostri legittimi interessi o i legittimi interessi di altri potrebbero essere danneggiati dal trattamento dei dati. Un trattamento avrà luogo esclusivamente in presenza di un interesse pubblico prevalente. Inoltre, avete il diritto di accedere a informazioni e di richiedere la correzione dei vostri dati personali nonché il diritto alla loro cancellazione nel caso in cui siano stati elaborati in modo indebito.

Avete inoltre diritto a presentare reclami alle autorità di vigilanza responsabili della protezione dei dati:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn